

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DI APPARATI E TECNOLOGIE DI LOCALIZZAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

SOMMARIO

Art.1 – Definizioni

Art.2 – Principi generali

Art.3 – Sistema di Radiolocalizzazione

Art. 4 – Finalità dell'utilizzo degli apparati e tecnologie GPS del Sistema di radiolocalizzazione

Art.5 – Modalità di trattamento dei dati

Art. 6 – Ruoli e modalità di accesso ai dati

Art.7 – Misure di sicurezza

Art. 8 – Finalità dell'utilizzo delle bodycam

Art. 9 – Modalità di utilizzo delle bodycam

Art.10 – Informazioni agli interessati

Titolo1–Definizione e Principi generali

Art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per “***Sistema di localizzazione***” il sistema che permette la localizzazione delle risorse del Servizio di Polizia Locale. Il “Sistema di localizzazione” è composto dal “Sistema di radiolocalizzazione” e dalle “Bodycam”;
 - b. per “***Sistema di radiolocalizzazione***” il sistema utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle funzioni istituzionali del Servizio di Polizia Locale e costituito dagli strumenti per la localizzazione G.P.S. (Global Positioning System), installati sui mezzi (Veicoli adibiti al servizio di Polizia Locale e apparati radio) di proprietà/incomodato d'uso ovvero utilizzati con altro titolo, adibiti a svolgere il servizio di istituto di Polizia Locale e che consentono alla Centrale Operativa di poter gestire, attraverso la localizzazione del veicolo ovvero dell'apparato radio attivo e in funzione, in modo flessibile, efficiente ed efficace, tutti gli operatori in servizio così da poter garantire un miglior servizio ai cittadini in termini di efficacia, efficienza e tempestività e garantire una maggiore sicurezza del personale;

- c. per **“Bodycam”** le telecamere portatili in grado di produrre immagini e video localizzati, posizionate direttamente sulle divise degli operatori di Polizia Locale; le Bodycam offrono maggiore sicurezza al personale anche in virtù del loro “effetto deterrente” e sono utilizzate per finalità di tutela della sicurezza urbana, di prevenzione, accertamento, repressione dei reati in relazione all’evolversi degli scenari di sicurezza pubblica che facciano presupporre criticità nonché per finalità di accertamento di illeciti amministrativi e di produzione di prove documentali;
- d. per **“trattamento”** il complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- e. per **“dato personale”** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- f. per **“Titolare”** l’Ente Comune di Borgo Mantovano (Mn), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e dalle modalità del trattamento dei dati personali e gli strumenti utilizzati;
- g. per **“Responsabile”** il Responsabile del servizio di Polizia Locale, delegato ad esercitare la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali relativamente al Sistema di localizzazione, in coerenza con la previsione di cui all’art. 3 lett. B) del vigente Regolamento della Polizia Locale n.420/2015;
- h. per **“Incaricati”** le persone fisiche autorizzate, dal Responsabile, a compiere le diverse tipologie di operazioni di trattamento;
- i. per **“Responsabile esterno”** del trattamento dei dati, il soggetto (persona fisica o giuridica) esterno al servizio di Polizia Locale incaricato, da parte del servizio di Polizia Locale, a svolgere alcune operazioni di trattamento dei dati e la messa in atto di alcune misure disicurezza;
- j. per **“interessato”** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- k. per **“comunicazione”** la trasmissione dei dati personali, a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione per compiti di interesse pubblico;

- l. per “**diffusione**” il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per “**dato anonimo**” il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n. per “**G.D.P.R.**” il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o. per “**Codice**” il decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i;
- p. per “**D.Lgs. 51/2018**” il Decreto di Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; in particolare, per quanto riguarda i “dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”;
- q. per “**Garante**” l’Autorità per la protezione dei dati personali in Italia;
- r. per “**Regole per la Privacy**” il complesso delle norme (tra cui GDPR, Codice e D.Lgs.51/2018) e dei provvedimenti delle Autorità competenti a tutela della protezione dei dati personali, che comprendono anche quelle specifiche per la Radiolocalizzazione (tra cui il Provvedimento del Garante su “*Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011[1850581]*”);
- s. per “**Normativa di riferimento**” il complesso delle norme e dei provvedimenti delle Autorità competenti riferibili sia alla tutela dei lavoratori, che comprendono anche prescrizioni specifiche per il controllo a distanza (tra cui la Legge n. 300/70 “*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*”, c.d. *Statuto dei Lavoratori*, e le Circolari dell’Ispettorato del Lavoro) sia agli illeciti amministrativi (Legge 689/81 e s.m.i.) e alle prove documentali (art.234 del C.P.P).

Art.2

Principi generali

1. L'utilizzo del Sistema di localizzazione è conforme al disposto dell'art. 4 della Legge n.300/70 *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*, c.d. Statuto dei Lavoratori; in particolare, non è in alcun modo utilizzato per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi e rispetta le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge suddetta: *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”*.
2. I trattamenti dei dati personali effettuati dal servizio Polizia Locale mediante il Sistema di localizzazione avvengono in conformità alle “Regole per la Privacy” e si conformano ai seguenti principi:
 - a) **Licetità:** la localizzazione deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle norme del codice civile e penale. In particolare, le finalità perseguite dal presente regolamento devono essere compatibili con le funzioni istituzionali di competenza del servizio di Polizia Locale e con le tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 300/1970 (*Statuto dei Lavoratori*);
 - b) **Necessità:** il Sistema di localizzazione deve essere configurato per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - c) **Non eccedenza e proporzionalità:** i dati trattati nell'ambito del Sistema di localizzazione

sono quelli strettamente necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali perseguite; il numero e la collocazione degli apparati di localizzazione devono essere effettivamente commisurati al reale livello di necessità; la non eccedenza e proporzionalità devono essere valutate, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento;

- d) **Finalità e Trasparenza:** potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate informative, rese al personale ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del G.D.P.R. (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziario di polizia giudiziaria). Non sono ammesse finalità indeterminate, soprattutto quando esse siano incompatibili con gli scopi, che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. È inoltre consentita la localizzazione come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi.

Titolo2 - Sistema di Radiolocalizzazione

Art.3

Disciplina di utilizzo del Sistema di Radio localizzazione

1. Gli articoli seguenti disciplinano l'utilizzo del Sistema di Radiolocalizzazione dei mezzi e apparati radio in uso al Servizio Associato di Polizia Locale del Corpo "Destra Secchia Centrale".

Art.4

Finalità dell'utilizzo degli apparati e tecnologie GPS del Sistema di Radiolocalizzazione

1. La finalità del Sistema di Radiolocalizzazione è quella di acquisire i dati inerenti la posizione geografica dei mezzi (veicoli di servizio e apparati radio) per permettere alla Centrale Operativa di coordinare meglio gli interventi sul territorio gestendo, attraverso la localizzazione degli operatori in servizio attivo, in modo flessibile, efficiente ed efficace tutti i mezzi suddetti al fine di:
 - a) Garantire un miglior servizio ai cittadini;

- b) assicurare la sicurezza e l'incolumità del personale di Polizia Locale impegnato sul territorio;
- c) fornire un ausilio per ottimizzare l'utilizzo operativo del personale e dei veicoli della Polizia Locale;
- d) fornire ausilio per rilevazioni di tipo quantitativo e statistico;
- e) perseguire ragioni di giustizia, in caso determinati e previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria nonché per attività proprie di Polizia Giudiziaria.

Art.5

Modalità di trattamento dei dati

1. Il sistema di radiolocalizzazione permette la rilevazione dei dati con intervalli temporali adeguati alle finalità individuate, senza prefigurare un controllo costante e continuativo della posizione de personale impegnato e produce le seguenti tipologie di report/informazioni:
 - a. posizione dei mezzi e del personale di Polizia Locale, per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili durante il servizio;
 - b. estrazione dei percorsi del mezzo localizzato su base oraria o per periodi di tempo limitati nella giornata, adottando specifici accorgimenti per abbinare la posizione del mezzo all'identità del personale di Polizia Locale solo durante il servizio, senza storicizzazione degli abbinamenti dei mezzi localizzati ai dipendenti coinvolti, nel rispetto dei principi di cui all'art.2.
2. I dati relativi alla radiolocalizzazione sono conservati per trenta giorni. Eventuali variazioni sono ammesse solo in caso di comprovate esigenze o motivate richieste provenienti da altri soggetti pubblici o nel caso in cui i dati siano trattati in modo da non essere riconducibili al personale di Polizia Locale. La conservazione dei dati registrati soggiace alla vigente "normativa di riferimento", quale parte inscindibile dall'insieme delle informazioni raccolte durante l'espletamento del servizio di istituto.

Art.6

Ruoli e modalità di accesso ai dati

1. Competono al Responsabile, con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dati personali del Comune(DPO/RPD), le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del

trattamento, compreso anche il profilo della sicurezza; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Responsabile competono le decisioni in merito:

- a. al numero e alla tipologia di apparati di radio localizzazione GPS da installare;
 - b. Ai tempi massimi e minimi di conservazione dei dati relativi alla geolocalizzazione;
 - c. agli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione dei dati relativi alla geolocalizzazione, compresa la memorizzazione dei dati stessi;
 - d. all'individuazione dei soggetti coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di Responsabili esterni oppure autonomi Titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico nonché all'individuazione di compiti e responsabilità di competenza.
2. L'utilizzo degli apparati e delle tecnologie GPS avviene nel rispetto della "normativa di riferimento" con particolare riguardo alle previsioni del comma 1 dell'art 4 della Legge n.300/70.
 3. Il personale di Polizia Locale diverso dal Responsabile, opportunamente designato, può accedere in tempo reale ai dati per perseguire finalità di sicurezza del personale e per l'ottimizzazione dell'impiego operativo delle risorse umane e strumentali.
 4. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento sono designati per iscritto dal Responsabile.
 5. Le richieste di accesso/estrazioni devono essere autorizzate dal Responsabile.
 6. La revisione della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'ambito del trattamento consentito e del profilo di accesso sono oggetto di revisione da parte del Responsabile con frequenza almeno annuale.
 7. Nel caso in cui altre pubbliche amministrazioni richiedano, con adeguata motivazione, di accedere ai dati per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, l'eventuale accesso e l'utilizzo dei dati messi a disposizione dal Comune di Borgo Mantovano (Mn) sarà sotto la diretta responsabilità e titolarità della pubblica amministrazione richiedente, la quale deve verificare che l'accesso avvenga esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. È inoltre cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente o del soggetto al quale i dati sono comunicati o portati a conoscenza a seguito di motivata richiesta, mettere in atto quanto previsto dalle "regole per la privacy", con particolare riferimento all'obbligo di designazione degli incaricati del trattamento, specificando puntualmente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e assicurando che le operazioni di trattamento (compresa la mera consultazione) avvengano in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari.

Art.7

Misure di sicurezza

1. A tutela dei diritti degli interessati, il sistema è configurato in modo da consentire:
2. l'accesso ai dati trattati al solo personale autorizzato, tramite l'assegnazione di credenziali di autenticazione differenziate, individuando profili autorizzativi personalizzati e limitando quanto più possibile l'assegnazione di profili con funzionalità di modifica ed estrazione dei dati. In particolare, sono previste le misure di sicurezza descritte nei commi seguenti.
3. L'accesso ai dati, trattati con sistemi informatici, è consentito solo all'interno della Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale "Destra Secchia Centrale", mediante l'utilizzo di credenziali personali (come nome utente e password) in possesso dei soli soggetti adibiti a svolgere la propria specifica funzione presso la suddetta Centrale Operativa.
4. I dati relativi alla radiolocalizzazione sono memorizzati in formato elettronico su uno o più supporti di memorizzazione di massa all'interno di un unico e ben determinato apparato di tipo "server" dedicato.
5. Non è consentita la memorizzazione "ordinaria" dei dati in locale a livello di dispositivo "client", o comunque su supporti e strumenti diversi dal server centralizzato. La memorizzazione temporanea dei dati in locale può avvenire solo in caso di estrazione dei dati; in tal caso, la copia temporanea locale dei dati estratti è protetta da password e/o criptata.
6. Il server di memorizzazione dei dati relativi alla radiolocalizzazione è collocato all'interno di un locale che fornisca adeguate garanzie di sicurezza fisica e perimetrale e che abbia le seguenti caratteristiche:
 - a) non accessibile al pubblico e ai dipendenti, ad eccezione dei dipendenti o collaboratori esplicitamente incaricati a svolgere operazioni di amministrazione e gestione di sistema;
 - b) consentire di tenere traccia degli accessi al locale;
 - c) essere chiuso a chiave, con serratura e chiave funzionante;

- d) essere dotato, nelle vicinanze, di almeno un estintore funzionante e regolarmente revisionato con frequenza almeno semestrale;
 - e) presenza di adeguato impianto di condizionamento, che assicuri un livello di umidità e temperatura all'interno del range di corretto funzionamento degli apparati.
7. Gli strumenti elettronici, informatici e telematici utilizzati nelle operazioni di trattamento dei dati, devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
- a. server e client protetti da password iniziale di accesso al sistema operativo e alle risorse dirette;
 - b. possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente la propria password;
 - c. possibilità da parte dell'amministratore di sistema di disabilitare la user-id senza cancellarla;
 - d. protezione adeguata da virus e codici maligni;
 - e. protezione perimetrale adeguata in caso di apertura, anche temporanea, ad internet.
8. Il Responsabile autorizza e verifica, con l'ausilio di personale specializzato, con cadenza almeno semestrale, i requisiti di efficienza dei locali e degli strumenti elettronici indicati nei commi precedenti nonché l'efficacia delle misure messe in atto per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Titolo3–Bodycam

Art.8

Finalità dell'utilizzo delle Bodycam

1. Le finalità dell'utilizzo delle Bodycam sono:
- a) assicurare la sicurezza e l'incolumità del personale di Polizia Locale impegnato sul territorio, offrendo maggiore sicurezza;
 - b) prevenzione nei confronti di possibili atti contro il personale della Polizia Locale anche in virtù del loro "effetto deterrente";

- c) miglioramento delle attività di repressione di condotte illecite attraverso la produzione di prove documentali finalizzate alla ricostruzione delle dinamiche ed alla individuazione degli autori di fatti illeciti;
- d) tutela della sicurezza urbana;
- e) prevenzione, accertamento, repressione dei reati in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza pubblica che facciano presupporre criticità;
- f) accertamento di illeciti amministrativi e di produzione di prove documentali;
- g) garantire un miglior servizio ai cittadini rafforzando il senso complessivo di sicurezza urbana;
- h) perseguire ragioni di giustizia, in caso determinati e previa autorizzazione da partedell'autorità giudiziaria nonché per attività proprie di Polizia Giudiziaria.

Art.9

Modalità di utilizzo delle Bodycam

1. Le Bodycam sono assegnate al Corpo di Polizia Locale per il loro utilizzo così come previsto nella lettera c) dell'art.1.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare le Bodycam in conformità alle Regole sulla Privacy.
3. Il Responsabile curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno,destinato agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di Bodycam, con specificazione dei casi in cui le Bodycam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Titolo 4 – Informazioni agli interessati

Art.10

Informazioni agli interessati

1. Tutti i mezzi/apparati del Sistema di Localizzazione devono essere dotati di apposite etichette (per i sistemi Radio del tipo del modello semplificato di informativa indicato dal

Garante nel proprio provvedimento n. 370 del 04.10.2011) che segnalano l'esistenza dell'apparato e la sua localizzazione, così da rendere noto a tutti gli interessati il trattamento dei dati effettuato mediante il predetto sistema.

2. Il Responsabile fornisce, inoltre, agli interessati un'informativa completa in cui siano evidenziati, in coerenza con l'art.13 del GDPR, i diritti e le relative modalità di esercizio.
3. Il Comune, in ottemperanza alla Legge n. 300/1970, rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatti salvi i fatti illeciti commessi dal personale nell'orario di servizio che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

